

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 22 settembre 2016, n. 34

**Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:
un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 29,7MW (n.9 aerogeneratori) sito nel Comune di San Severo (FG) in località "Casone – Demanio – San Ricciardo";
cavidotti interrati MT a 30 KV per il collegamento degli aerogeneratori alla stazione elettrica utente 30/150 KV;**

n. 1 stazione elettrica utente 30/150 KV connessa in antenna a 150 KV alla esistente SE 380 KV di TERNA sita nel Comune di San Severo in località "Motta della Regina".;

n. 1 stazione elettrica di trasformazione 150/380 KV (Ampliamento SE 380 KV di TERNA SpA). Società Margherita S.r.l. con sede legale in via Savoia, 82 – Roma.

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabili recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la “Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Margherita S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 12847 del 27/11/2009, presentava istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica relativa alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza pari a 188,1 MWe (n. 57 aerogeneratori) da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG), ai sensi alla D.G.R. n. 35/2007;
- in data 30/03/2010, la proponente depositava domanda per l’espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, ai sensi della L.R. n.11/2001;
- nelle more del procedimento autorizzativo la Regione Puglia, con D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, recepiva le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010, attivando la procedura telematica per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/03;
- in data 26/04/2011, la Società proponeva ricorso presso il TAR Puglia sede di Bari avverso il silenzio tenuto dalla Regione Puglia in ordine all’istanza di Autorizzazione Unica, successivamente dichiarato improcedibile con Sentenza n.1045/2011 avendo l’Ufficio Energia provveduto, con nota prot. n. 7628 del 10/06/2011, a richiedere la trasmissione della documentazione prevista dall’art. 4 comma 1 lett. a) e b) della L.R. n. 31/2008, propedeutica alla convocazione della conferenza di servizi; la Società riscontrava tale richiesta con nota acquisita al prot. n. 8602 del 04/07/2011;
- il Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, a seguito di insediamento del Commissario ad acta nominato con Ordinanza del TAR Puglia n. 1190/2011, con Determinazione Dirigenziale n. 3073/6.15 del 28/10/2011, esprimeva parere favorevole in merito alla VIA per n.38 aerogeneratori sui 57 originariamente proposti;
- l’Ufficio Energia, con nota prot. n. 3814 del 20/04/2012, invitava la proponente ad adeguare la documentazione progettuale a corredo dell’istanza alla procedura telematica nonché alle risultanze della D.D. n.3073/11 della Provincia di Foggia, in quanto il procedimento ricadeva nel campo di applicazione delle disposizioni transitorie della D.G.R. n. 3029/2010; la Società provvedeva in tal senso in data 21/06/2012;
- in data 04/09/2012, la Società proponeva ulteriore ricorso presso il TAR Puglia sede di Bari avverso il silenzio tenuto dalla Regione Puglia in ordine all’istanza di Autorizzazione Unica, dichiarato improcedibile con Sentenza n. 2095/2012;
- l’Ufficio Energia e Reti Energetiche, espletata la fase istruttoria telematica, con nota prot. n. AO-O_159/28/11/2012/0011190U, inoltrava alla Società preavviso di improcedibilità dell’istanza ed invito al completamento della documentazione risultata carente, a cui veniva dato riscontro con nota pec del 20/12/2012;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.11369 del 04/12/2012, convocava per il giorno 08/01/2013 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per l'impianto eolico costituito da n.38 aerogeneratori e di potenza complessiva pari a 125,4 MWe; in base alle disposizioni della Conferenza di Direzione n. 2 del 16/01/2012, venivano invitate a partecipare alla riunione della conferenza di servizi anche le Società aventi priorità cronologica nella presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica per impianti eolici nel Comune di San Severo, allo scopo di fornire un contributo istruttorio finalizzato al superamento di eventuali sovrapposizioni tra i numerosi aerogeneratori proposti nella medesima area territoriale, rilevata l'assenza di una siffatta valutazione del progetto in sede di Valutazione di Impatto Ambientale;
- in data 08/01/2013 si svolgeva la Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito riportati:
 - Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata – prot. n.1799 del 18/02/2011;
 - SNAM SpA del 20/12/2012;
 - ARPA Puglia – DAP di FG del 04/01/2013;
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata – prot. n.379 del 7/01/2013;
 - Comando in Capo del Dipartimento M.M. dell'Adriatico – prot. n.20544 del 28/12/2012;
 - Comune di San Severo – Area V – Urbanistica e Attività Produttive – prot. n. 105 del 03/01/2013;
 - Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 254 dell'08/01/2013;
 - Modulo – parere della Società Eurowind S.r.l.;
 - Modulo – parere della Società Fortore Energia S.p.A.;
 - Modulo – parere della Società T.R.E. S.p.A.;
 - Modulo – parere della Società Margherita S.r.l.;i lavori della Conferenza di Servizi si concludevano con l'invito alla Società Margherita S.r.l. ad ottemperare alle richieste di integrazioni formulate da parte del Comune di San Severo e del Consorzio per la Bonifica della Capitanata; inoltre, si prendeva atto della richiesta di rinvio della riunione della Conferenza di Servizi da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, con nota acquisita al prot. n.209 dell'08/01/2013, nonchè dell'impossibilità ad esprimere parere dell'Autorità di Bacino della Puglia e dell'ARPA Puglia a causa di difficoltà nella visualizzazione del progetto sul portale telematico regionale. In sede di riunione le Società proponenti invitate a partecipare richiedevano di poter visionare una planimetria dell'impianto eolico in discussione o di avere accesso agli strati informativi, al fine di fornire il richiesto contributo istruttorio;
- in data 14/01/2013, la Società Margherita S.r.l. proponeva ricorso presso il Consiglio di Stato per l'annullamento della succitata Sentenza del TAR Puglia – Bari n. 2095/2012;
- Successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi dell'08/01/2013, si acquisivano ulteriori pareri/note di seguito riportati:
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n.444 dell'11/01/2013;
 - Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Ufficio Regionale Espropri - prot. n.2295 del 17/01/2013;
 - Regione Puglia – Servizio Attività Economiche Consumatori (ex S.U.R.A.E.) - prot. n.1230 del 23/01/2013;
 - Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio VIA - prot. n.467 del 22/01/2013;
 - Ministero Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – Ufficio UNMIG di Napoli - prot. n.1429 del 4/04/2013;
 - TERNA Rete Italia SpA - prot. n.4313 del 07/05/2013;
 - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n.23341 del 17/06/2013;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 3230 del 15/04/2013, trasmetteva alla proponente ed alle Amministrazioni invitate a partecipare copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi

in data 08/01/2013 con allegati i seguenti pareri/note successivamente acquisiti:

- TERNA SpA - prot. n. 55 del 07/01/2013;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia – prot. n. 256 dell'08/01/2013;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.4883 del 06/06/2013, comunicava alla Società Margherita S.r.l., ai sensi dell'art.10-bis L. n.241/90 e s.m.i., i motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento, a causa del mancato deposito del progetto corredato dalle informazioni necessarie al fine di valutare le eventuali interferenze e/o sovrapposizioni con impianti eolici insistenti nella medesima area di intervento proposti dalle Società aventi priorità cronologica nella presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica; la Società forniva le proprie controdeduzioni in merito con nota acquisita al prot. n. 5177 del 17/06/2013;
- Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 4473 del 09/09/2013, accoglieva il ricorso proposto dalla Società Margherita S.r.l. per l'annullamento della Sentenza del TAR Puglia n. 2095/2012 ed ordinava alla Regione Puglia di provvedere alla conclusione del procedimento nel termine definitivo di 90 giorni;
- l'Ufficio Energia, con nota prot. n.7749 del 03/10/2013, provvedeva a convocare la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 02/12/2013 avente ad oggetto il rilascio dell'Autorizzazione Unica per un impianto eolico costituito da n.38 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 125,4 MWe;
- il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, con nota prot. n.8829 del 09/10/2013, comunicava alla Società Margherita S.r.l., ai sensi dell'art.10 bis L. n.241/90 e ss.mm.ii., "di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici, in quanto la trasformazione dell'assetto attuale proposta si pone in contrasto con gli indirizzi di tutela e le prescrizioni di base di cui alle NTA del PUTT/P e non appare compatibile con la qualificazione paesaggistica del sito";
- il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, preso atto delle controdeduzioni fornite dalla Società, con nota prot. n.9886 del 07/11/2013, confermava il parere non favorevole per gli aspetti paesaggistici già espresso con nota prot. n.8829 del 09/10/2013;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 8826 dell'11/11/2013, comunicava alla Società Margherita S.r.l. il diniego dell'Autorizzazione Unica per l'impianto eolico in oggetto, alla luce dell'autorizzazione paesaggistica denegata dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia;
- la Società proponeva ricorso presso il TAR Puglia - Sede di Bari per l'annullamento del succitato provvedimento di diniego;
- il TAR Puglia, con Sentenza n. 1204/15, accoglieva parzialmente il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto annullava il diniego di Autorizzazione Unica impugnato ed il presupposto parere paesaggistico del Servizio Assetto del Territorio regionale;
- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 3737 del 17/09/2015, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 27/10/2015, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- in data 27/10/2015 si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate ad eccezione della Soprintendenza per Belle Arti e il Paesaggio e durante la quale si acquisivano i seguenti pareri/note:
 - Regione Puglia – Servizio Foreste – Sez. Foggia - prot. n. 21686 del 22/09/2015;
 - A.S.L. Foggia – prot. n. 91649 del 22/10/2015;
 - Segretariato Regionale per la Puglia – prot. n. 7669 del 23/10/2015;
 - Comando Militare Esercito "Puglia" – prot. n. 19377 del 23/10/2015;
 - Aeronautica militare – III Regione Aerea – prot. n. 49246 del 22/10/2015;
 - Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio - prot. n. 10146 del 22/10/2015;
 - Comando Marittimo Sud – prot. n. 36745 del 22/10/2015;
 - Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia del 27/10/2015;

la seduta della conferenza si concludeva con l'invito alla Società ad ottemperare alla richiesta di documentazione integrativa da parte della Soprintendenza per le Belle Arti che, inoltre, riteneva utile proporre alla ditta un sopralluogo congiunto in loco; si invitava la Provincia di Foggia, in virtù dell'intervenuta L.R. n.19/2015, a fornire il parere paesaggistico nei termini di legge. Si prendeva atto della mancanza di dichiarazioni da parte della Società proponente, pertanto si invitava la Soprintendenza a fornire in ogni caso un parere definito entro 30 giorni, qualora non fosse pervenuto da parte della Società la documentazione integrativa richiesta e/o la disponibilità ad effettuare il sopralluogo in situ. Si prendeva atto che, in virtù dell'entrata in vigore della L.R. n. 19/2015 che modificava ed integrava l'art. 7 della L.R. n. 20/2009, la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per le opere soggette a procedimento di VIA provinciale rimaneva in capo alla medesima Amministrazione, il cui comitato VIA comprende un esperto in materia di paesaggio. L'Amministrazione procedente si riservava le proprie determinazioni in merito al procedimento e l'eventualità di riconvocare la riunione della conferenza di servizi;

- il Servizio Energie Rinnovabili, con nota prot. n. 4371 del 30/10/2015, trasmetteva alla proponente ed alle Amministrazioni coinvolte copia conforme del verbale della conferenza di servizi con allegati i seguenti pareri:
 - Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Ufficio Espropri – prot. n. 4308 del 26/10/2015;
 - ARPA Puglia – DAP di Foggia – prot. n. 60888 del 26/10/2015;
 - Successivamente alla riunione della conferenza di servizi del 27/10/2015 pervenivano i seguenti ulteriori pareri/note:
 - TERNA SpA – prot. n. 11769 del 26/10/2015;
 - Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 14939 del 26/10/2015;
 - Soprintendenza Archeologia della Puglia – prot. n.12135 del 02/11/2015;
 - Ministero Sviluppo Economico – Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise – prot. n. 162844 del 21/12/2015;
 - Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche – prot. n. 7558 del 21/12/2015;
 - Città di San Severo – Area V e Area VI – prot. n. 4079 del 23/02/2016;
- il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, al fine di dare esecuzione della succitata sentenza del TAR Puglia, con nota prot. n. 1010 del 18/03/2016, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 19/04/2016, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; con la medesima nota, si invitava la Società Margherita S.r.l. a depositare sul portale telematico regionale la documentazione integrativa richiesta dalle Amministrazioni coinvolte, al fine di renderla disponibile per l'espressione dei rispettivi pareri definitivi di competenza, entro il termine di 15 giorni dalla data fissata per la riunione della conferenza di servizi;
- in data 01/04/2016 e 04/04/2016, la Margherita S.r.l. depositava sul portale telematico regionale la documentazione integrativa in ottemperanza a quanto richiesto dal Comune di San Severo, dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, da ARPA Puglia e dal Servizio Espropri regionale; dalla documentazione versata in atti, in particolare, si prendeva atto che l'impianto eolico era stato ulteriormente ridotto a n.17 aerogeneratori, al fine di ottemperare a quanto prescritto dal Comune di San Severo e dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;
- il Comune di San Severo, con nota prot. n.8676 del 15/04/2016, richiedeva allo scrivente il rinvio dell'indetta conferenza di servizi al fine di condividere con la Provincia di Foggia e le competenti Soprintendenze la possibilità di individuare un'alternativa localizzativa dell'impianto eolico in questione, che consentisse di contemperare la tutela e la valorizzazione del paesaggio con le esigenze di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché di pervenire in tempi brevi alla conclusione del procedimento;
- il Servizio Energie Rinnovabili, con nota prot. n. 1460 del 18/04/2016, comunicava di accogliere la richiesta di rinvio dell'indetta conferenza di servizi fissando la data della nuova riunione per il giorno 12/05/2016. In tale data si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate ad eccezione della Soprintendenza per Belle Arti e il Paesaggio e durante la quale si acquisivano i seguenti pareri/note:

- Comando Provinciale VV.FF. di Foggia – prot. n. 3184 del 29/03/2016;
- SNAM Rete Gas SpA – prot. n. 140 del 14/04/2016;
- Comando Marittimo Sud – prot. n. 13022 dell'08/04/2016;
- TERNA SpA – prot. n. 1882 del 11/04/2016;
- Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio – Settore Ambiente – prot. n.32379 del 11/05/2016;
- ARPA Puglia – DAP di Foggia – prot. n. 24052 del 18/04/2016;
- Comune di San Severo – Area V Urbanistica e Attività Produttive – prot. n. 11012 del 11/05/2016;
- Segretariato Regionale MiBACT della Puglia;
- Modulo-parere del Comune di San Severo;
- Modulo-parere della Società Margherita S.r.l.;

la seduta si concludeva con l'invito alla Società a voler ottemperare alla richiesta di TERNA SpA in relazione alla modifica della potenza di connessione. Si prendeva atto che:

- la Provincia di Foggia rilasciava parere parzialmente favorevole per gli aerogeneratori identificati dai nn. 35-42-43-44-46-47-48-49-50;
- ARPA Puglia esprimeva una valutazione tecnica negativa, con possibilità di integrazione documentale, pertanto si invitava la Società a voler fornire riscontro a quanto richiesto, con particolare riferimento a quanto riportato al punto 3) della nota prot. n. 24052 del 18/04/2016;
- il Comune di San Severo riteneva compatibili gli aerogeneratori identificati dai nn. 35 (previo spostamento lungo l'allineamento degli aerogeneratori nn.42-43-44) - 37 (previo spostamento di circa 200 metri in direzione Est) – 42 – 43 – 44 – 46 – 47 – 48 – 49 - 50. Si invitava la Società a voler effettuare una dettagliata proposta al Comune in ordine alle misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale e alle relative modalità di effettuazione, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento al DM 10/09/2010 “Linee Guida Nazionali”. La proponente veniva invitata a comunicare tale proposta per conoscenza al Servizio Energie Rinnovabili, che assegnava all'Amministrazione comunale il termine di 20 giorni dalla ricezione del verbale per esprimersi in merito. Decorso tale termine sarebbe stata accolta la proposta formulata dalla Società;
- il Segretariato Regionale MiBACT esprimeva una valutazione parzialmente positiva per gli aerogeneratori nn.35 -42 – 43 – 44 – 46 – 47 – 48 – 49 - 50. L'Ufficio precedente rappresentava la necessità di compiere una sintesi da parte del Segretariato Regionale del parere reso con le valutazioni effettuate dalla Soprintendenza Archeologia della Puglia, atteso che il parere di quest'ultima ha natura endoprocedimentale rispetto a quello da esprimersi in sede conferenziale da parte del Segretariato Regionale, così come previsto dalle disposizioni vigenti in materia. Si rilevava, infine, che l'eventuale spostamento degli aerogeneratori rientra nelle “modifiche sostanziali” di cui alla L.R. n. 25/2012, pertanto si rendeva necessario il parere della Provincia di Foggia in quanto autorità competente in materia ambientale;
- il Servizio Energie Rinnovabili, con nota prot. n. 1840 del 13/05/2016, trasmetteva alla proponente ed a tutte le Amministrazioni coinvolte copia conforme del verbale della conferenza di servizi del 12/05/2016;
- successivamente alla riunione della conferenza di servizi si acquisivano i seguenti ulteriori pareri:
 - Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici – prot. n. 12889 del 18/05/2016;
 - ARPA Puglia – DAP di Foggia – prot. n. 36079 del 13/06/2016;
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata – prot. n. 12433 del 12/07/2016;
- il Servizio Energie Rinnovabili, con nota prot. n. 1952 del 19/05/2016, invitava la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio a volersi esprimere, per quanto di competenza, in ordine alla modifica del layout prospettata dal Comune di San Severo, con riferimento agli aerogeneratori ritenuti compatibili previo spostamento (nn. 35 – 37 – 51);
- la Margherita S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 2122 del 31/05/2016, comunicava la proposta delle misure di compensazione ambientale formulata al Comune di San Severo, in ottemperanza a quanto richiesto dallo scrivente in sede di conferenza di servizi del 12/05/2016;
- il Settore Ambiente della Provincia di Foggia, con nota prot. n. 40211 del 13/06/2016, comunicava che “gli

spostamenti richiesti dal Comune di San Severo non impongono di rinnovare la VIA in quanto non sono di rilevante entità e nel contempo viene a ridursi l'impatto ambientale mediante l'allineamento degli aerogeneratori medesimi, così come rilevato dal Comune";

- il Servizio Energie Rinnovabili, con nota prot. n. 2290 del 14/06/2016, invitava la Società a voler provvedere all'aggiornamento del progetto definitivo nonché della documentazione relativa al piano particellare di esproprio sul portale telematico regionale, ai fini dell'avvio del procedimento di cui al D.P.R. n.327/2001;
- il Servizio Energie Rinnovabili, con nota prot. n. 2295 del 15/06/2016, invitava il Segretariato Regionale MIBACT a voler aggiornare il proprio parere reso nella seduta della Conferenza di Servizi del 12/05/2016 con le valutazioni effettuate dalle competenti Soprintendenze di settore, al fine di poter acquisire agli atti del procedimento un parere definito ai sensi del D.P.R. n. 233/07. Si invitava, inoltre, il medesimo Segretariato a voler esaminare ai fini del rilascio del parere di competenza anche la modifica del layout progettuale prescritta dal Comune di San Severo, consistente nello spostamento di circa 200 metri degli aerogeneratori identificati dai nn. 35 – 37 – 51;
- la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, con nota acquisita al prot. n. 2310 del 16/06/2016, comunicava che solo la nuova posizione dell'aerogeneratore n. 35 era da ritenersi compatibile con l'assetto del territorio, contrariamente alle nuove posizioni degli aerogeneratori n. 37 e n. 51 che non superavano le criticità già espresse nel parere reso nella conferenza di servizi del 12/05/2016;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 2343 del 20/06/2016, comunicava di aver aggiornato la documentazione progettuale ed il relativo piano particellare di esproprio sul portale telematico regionale;
- il Servizio Energie Rinnovabili, con nota prot. n. 2349 del 21/06/2016, inoltrava al Comune di San Severo l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi del D.P.R. n.327/01;
- la Margherita S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 2814 del 02/08/2016, trasmetteva copia di avvenuta pubblicazione del suddetto avviso su un quotidiano nazionale ed uno locale nonché la relata di affissione del medesimo avviso all'albo pretorio on-line del Comune di San Severo dal 27/06/2016 al 27/07/2016, dal quale non risultavano essere pervenute opposizioni da parte delle ditte proprietarie dei terreni interessati dalla procedura ex D.P.R. n.327/01;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, istituita con D.M. n. 44/2016 e competente alla valutazione congiunta degli aspetti monumentali – paesaggistici – archeologici, con nota prot. n. 772 del 12/08/2016, confermava le valutazioni paesaggistiche favorevoli rese dal Segretariato Regionale MIBACT in sede di conferenza di servizi del 12/05/2016 in ordine agli aerogeneratori nn. 35 – 42 – 43 – 44 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50. Con riferimento allo spostamento degli aerogeneratori nn. 35 – 37 – 51 prescritto dal Comune di San Severo, la Soprintendenza Archeologia confermava la compatibilità con l'assetto del territorio esclusivamente per la nuova posizione dell'aerogeneratore n.35, già espressa dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio con nota prot. n. 7540 del 20/05/2016.

Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica** - prot. n. 10146 del 22/10/2015: comunica che “per il progetto in oggetto, sottoposto a procedimento di Autorizzazione Unica, dovrà essere rilasciata l'autorizzazione paesaggistica valutando gli aspetti di compatibilità con gli indirizzi di tutela e le prescrizioni di base di cui alle NTA del Piano Urbanistico Generale del comune di San Severo, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 3.11.2014, come previsto dall'art. 106 comma 3b delle NTA del PPTR approvato. Qualora il PUG di San Severo non debba adeguarsi al PPTR entro il 23.03.2016 (data di pubblicazione sul BURP del PPTR) ex art. 97 comma 1 delle NTA del PPTR, la valutazione paesaggistica dovrà considerare gli aspetti di compatibilità con gli indirizzi e le direttive di cui alla Sezione C2

della Scheda d'Ambito Paesaggistica della *Figura Territoriale 3.1/La Piana Foggiana della riforma e Figura Territoriale 3.2/11 Mosaico di San Severo* del PPTR approvato. Detta autorizzazione paesaggistica è in capo alla Provincia di Foggia che lo rilascerà nell'ambito della conferenza di servizi”;

- **Regione Puglia – Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive** - prot. n. 16620 del 29/10/2015: esprime “nulla osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione di tale progetto. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate”;
- **Regione Puglia – Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia** - prot. n. 21686 del 22/09/2015: comunica che il sito di che trattasi non è assoggettato alla tutela del R.D. 30.12.1923 n.3267 ed allega il parere già reso con nota prot. n. 23265 del 07/12/2012, con il quale si prescrive che “per l’eventuale taglio di piante, ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato da questa Sezione Provinciale di Foggia nel rispetto del RR del 30/06/2009 n. 10 ‘Tagli Boschivi”;
- **Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Ufficio Coordinamento STP BA/FG** - prot. n. 12889 del 18/05/2016: comunica che “questo Ufficio ha esaminato gli atti relativi al progetto in oggetto, rilevando che l’interferenza della succitata linea elettrica con il corso d’acqua “Canale Venolo” ricade nel Comprensorio del Consorzio di Bonifica di Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17. Tenuto conto che ai sensi del predetto Regolamento è previsto che il Consorzio competente, nell’istruire la domanda di concessione per l’attraversamento delle aree del Demanio Idrico è tenuto a richiedere il parere al Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciale competente per territorio.

Rilevato che l’impianto interferisce con il corso d’acqua Canale Venolo interessando l’agro del comune di San Severo e che per l’attraversamento degli stessi dovrà essere adottata la modalità di attraversamento mediante spingi tubo/toc, per cui non vi saranno modifiche alla consistenza e durevolezza delle sponde e con le seguenti prescrizioni:

- profondità di interrimento, non inferiore a mt. 2.00 dal fondo dell’alveo;
- nel caso in cui l’attraversamento risulti realizzato in prossimità di opere idrauliche, o opere d’arte, salvo verifiche dell’Autorità di Bacino, la profondità non dovrà essere inferiore a mt. 5(cinque) metri dal fondo dell’alveo, e mantenuta sino ai pozzetti laterali di ispezione e verifica;
- apposizione sui lati dei corsi d’acqua di segnalazione di pericolo derivante da folgorazione per contatto da conservare per il periodo in cui l’atto amministrativo di concessione ha la validità;
- distanza di mt. 20.00 dall’alveo del canale dei punti di immersione ed emersione del cavo;
- esclusione, ai fini di evitare inconciliabili parallelismi ed interferenze, di presenza nei pressi dell’attraversamento di ulteriori cavi relativi a connessioni di altri campi eolici o impianti elettrici e telefonici.

Tanto si rileva in via preliminare, in quanto, essendo vigente il Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17, che dà attuazione a quanto stabilito dall’art. 10 della L.R. 13 marzo 2012 nr. 4, per le interferenze con i corsi d’acqua sistemati con i fondi della bonifica (opere pubbliche di bonifica art. 6 L.R. 4/2012) e le opere di connessione alla rete T.E.R.NA. interferenti con i corsi d’acqua, la concessione dovrà essere richiesta al Consorzio. Tale norma, comunque non deroga al principio stabilito dal R.D. 25.07.1904 nr. 523, per cui gli interventi che si realizzano negli alvei fluviali o pertinenze idrauliche, soggiacciono alla inderogabile previsione di «autorizzazione» ai fini idraulici, da richiedersi alla «Autorità Idraulica», rappresentata da questo Ufficio, salvo che il territorio interessato ricada all’interno di comprensori di Bonifica le cui previsioni di sistemazione dei corsi d’acqua hanno avuto pratica applicazione. Verificata la compatibilità della richiesta con gli interessi pubblici e con la possibilità di attuazione delle norme di salvaguardia e tutela dei beni del Demanio Idrico in quanto non in contrasto con la disciplina di tutela imposta dal PAI. (Piano di Assetto Idrogeologico) approvato dall’Autorità di Bacino della Puglia;

Ritenuto che tale corso d’acqua è iscritto rispettivamente ai nr. 83 dell’Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia approvato con il R.D. 20 dicembre 1914 nr. 6941.

Tenuto conto che oltre ad essere corso/i d’acqua pubblica, in quanto scorrente/i in un comprensorio da bonificare, il corso d’acqua “Canale Venolo”, ha avuto sull’intera asta fluviale identificata come «corso d’ac-

qua pubblica», interventi tesi a sistemare il suo corso, a regolare lo scorrere delle acque e a ridurre le situazioni di esondazione di acque raggiungendo quindi i fini che la bonifica del territorio, intendeva perseguire.

Per quanto di competenza e per quanto sopra esposto, si ritiene di poter rilasciare il proprio parere favorevole, propedeutico al rilascio da parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata, della concessione demaniale”;

- **Regione Puglia – Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Espropri** - prot. n. 26009 del 26/10/2015: comunica che “Preso atto della attribuzione del valore di mercato applicato agli immobili espropriandi e/o asservendi e ciò, laddove corrisponde alla realtà, risulta coerente con la legislazione vigente:
- che occorre, acquisire preliminarmente la certificazione del comune interessato attestante la conformità o compatibilità con il vigente strumento urbanistico comunale, ovvero si approvino le eventuali preventive varianti urbanistiche per le aree da espropriare.
- che sia accertato ed esplicitamente dichiarato dal progettista che le superfici di cui è richiesto l'espropriazione e/o asservimento e/o l'occupazione temporanea sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela.
- che il piano deve essere, altresì, corredato da grafici planimetrici di dettaglio in scala adeguata, idonei a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare al vincolo richiesto riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa (schema di frazionamento preferibilmente georeferenziato) ciò con particolare riguardo alle particelle di cui si è previsto l'utilizzo parziale.
- che l'esproprio di immobili di proprietà privata destinato alla realizzazione degli aerogeneratore dovrà riguardare solo il diritto di superficie, che avrà la durata pari a quella da assentire con l'autorizzazione unica.

Nelle more dell'adempimento a quanto innanzi questo Ufficio si riserva di esprimere il parere in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità”.

Si rileva che la Margherita Srl, con nota acquisita al prot. n. 1326 del 12/04/2016, ha comunicato di aver depositato sul portale telematico regionale la documentazione richiesta dall'Ufficio Espropri regionale;

- **Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche** – prot. n. 7558 del 21/12/2015: precisa che “il progetto in esame, risulta essere una rimodulazione in diminuzione di un precedente progetto su cui la Sezione scrivente si è già espressa con parere trasmesso con nota n. 4791 del 29/10/2013. Ciò premesso si evidenzia che le modifiche apportate non mutano il contenuto del suddetto precedente parere, che con la presente nota si riconferma con riferimento ai vincoli di Tutela Quantitativa che l'area di progetto incontra, così come indicato nel Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009. In tali aree, sono state previste misure tese ad alleviare lo stress sulla falda, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.11 dell'allegato 14 del PTA, alle quali si fa espresso rinvio.

Si evidenzia inoltre, che rispetto al precedente parere, è variata la normativa di riferimento con cui si devono realizzare gli impianti di trattamento delle acque meteoriche.

Pertanto, per quel che riguarda le competenze in capo alla Sezione scrivente, si ribadisce che nulla osta alla realizzazione dell'intervento a condizione che:

- siano rispettate le prescrizioni del PTA ove ricorrano prelievi idrici da falda;
- con riferimento alle Stazioni Elettriche, ove fossero previsti impianti per il trattamento di reflui e di acque meteoriche, dovranno essere adeguati e risultare conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento ai Regolamenti Regionali n. 26/2011 (acque reflue) e n. 26/2013 (trattamento acque meteoriche);
- **Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Politiche Comunitarie – Settore Ambiente** – prot. n. 32379 dell'11/05/2016: ritiene di “esprimere parere parzialmente positivo all'aggiornamento del progetto presentato per la sola realizzazione degli aerogeneratori identificati con i nn. 35, 42, 43, 44, 47, 46, 48, 49 e 50;
- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per province di Barletta-Andria-Trani e Foggia** – prot. n. 772 del 12/08/2016: comunica che “considerato che con D.M. n. 44/2016 è stata istituita la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e FG e che pertanto la valutazione congiun-

ta degli aspetti monumentali – paesaggistici - archeologici è attualmente in capo alla scrivente Soprintendenza, si comunica quanto segue.

Si richiamano innanzitutto, confermandole in toto, le valutazioni paesaggistiche rese dal Segretariato Regionale Mibact in sede di conferenza di servizi del 12.05.2016 laddove si è espresso parere positivo alla realizzazione degli aerogeneratori identificati con i nn. 35-42-43-44-47-46-48-49-50. Circa lo spostamento di n. 3 aerogeneratori (37-51-35) richiesto dal Comune di San Severo, la Soprintendenza belle arti e paesaggio Ba-Bat-Fg aveva ritenuto compatibile con l'assetto del territorio esclusivamente la nuova posizione dell'aerogeneratore n. 35 (in posizione 35bis), come da nota prot. 7540 del 20.05.2016.

In merito alle valutazioni archeologiche, si è dell'avviso di condividere l'assentibilità degli aerogeneratori già valutati favorevolmente sotto l'aspetto paesaggistico, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- tutti i lavori di scavo per la realizzazione degli aerogeneratori, dei tracciati dei cavidotti, le strade da realizzare, la cabina di consegna, e ogni altra opera necessaria siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa; o qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela degli elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto;
- nell'ambito dell'attività di assistenza archeologica, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali; la Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati;
- l'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica dovrà essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività";
- **Comune di San Severo – Area V Urbanistica e Attività Produttive** – prot. n. 11012 dell'11/05/2016: comunica che "L'impianto eolico in progetto è ubicato in parte in zona "Ea" ed in parte in zona "Es" pertanto è necessario verificare la compatibilità con il sistema degli edifici rurali classificati "A1" (per la parte di impianto eolico ricadente in Zona "Ea"), la compatibilità con il sistema delle aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità - DOP "Datino", DOC "San Severo", IGT "Daunia", IGT "Puglia" (per la parte di impianto eolico ricadente in zona "Es"), nonché la compatibilità con la rete dei tratturi.

Con riferimento alla zona "Es - Zona agricola pregiata di alto valore agronomico a produzione specializzata" (delimitata verso Est dal tratturello "Sannicandro - Foggia", che attraversa il layout dell'impianto eolico in direzione Nord-Sud) la presenza degli aerogeneratori e delle opere connesse (piazzole delle dimensioni di circa 900 mq e relativa rete di cavidotti interrati) si pone in contrasto con il mantenimento e la valorizzazione del sistema delle aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità; pertanto, gli aerogeneratori ivi localizzati non sono compatibili con le prescrizioni dell'art 58 delle NTA del PUG.

Con riferimento alla zona "Ea - Zona agricola del Triolo (di alto valore agronomico)", tenuto conto del sistema degli edifici rurali classificati Al ivi presenti e della rete dei "Tratturi" che interessa l'area d'intervento (Tratturello n. 86 "Foggia-Sannicandro" e Tratturello n. 87 "Ratino-Casone"), dopo ampia ed approfondita disamina, si ritengono compatibili gli aerogeneratori n. 37 (previo spostamento dello stesso di circa 200 metri in direzione Sud/Sud-Est), n. 46, n. 47, n. 48, n. 49, n. 50, n. 51 (previo spostamento di circa 200 metri in direzione Est, così da evitare interferenze con gli impianti fotovoltaici esistenti), n. 42, n. 43, n. 44 e n. 35 (previo spostamento lungo l'allineamento degli aerogeneratori n. 42, n. 43 e n. 44).

Per gli aspetti ambientali, si fa presente che il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede nell'allegato 1 al punto 14.15 che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche. Lo stesso D.M. all'allegato 2 punto 3 prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità pena la decadenza dell'autorizzazione unica". Altresì si fa presente che con l'Allegato 2 alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 116 del 13-6-2015, stabilisce possibili proposte di compensazione nella misura dettata dal D.M. 10-9-2010 allegato 2 punto 2 h) da concordarsi con l'amministrazione comunale.

Pertanto, in esito alla conclusione della conferenza di servizi e prima del rilascio dell'autorizzazione unica, in base al numero di aerogeneratori autorizzati e della stima della valorizzazione della produzione di energia, il proponente dovrà concordare con l'amministrazione comunale le misure compensative e le relative modalità di attuazione”;

- **Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise – III Settore –** prot. n. 162844 del 21/12/2015: “invita codesta società, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione, a produrre quanto di seguito richiesto:

- attestazione originale di versamento;
- atto di sottomissione: in originale o in copia con l'indicazione dell'Ispettorato Territoriale del MiSE depositario dell'originale se già prodotto in precedenti occasioni;
- relazione tecnica: per le linee elettriche dovranno essere indicate le caratteristiche salienti di costruzione ed esercizio: lunghezza, modalità di posa delle linee (aerea o sotterranea), tensioni e frequenza di esercizio, densità massima di corrente d'esercizio, corrente di guasto (ove disponibile e solo per linee di media tensione di lunghezza superiore ai 500 metri), tipo di cavi utilizzati, sezione e materiale dei conduttori; nel caso di linee interrate dovranno inoltre essere indicate le dimensioni e la tipologia delle tubazioni/canalizzazioni di contenimento, tipo e dimensione dei pozzetti di ispezione, ubicazione degli eventuali giunti (entro i pozzetti di ispezione o interrati); nel caso di linee aeree dovranno inoltre essere indicate le dimensioni e la tipologia dei sostegni unificati, il tipo di attacco (in amarro, in sospensione, a mensola, semplice o doppio), gli organi di manovra, gli accessori e il tipo degli eventuali giunti;
- mappa/corografia (2 copie) in scala 1:25.000 o su estratto di C.T.R. al 5.000 o altra scala idonea con evidenziata l'area dell'intervento; tale mappa deve essere funzionale alla individuazione dell'area sia per la segnalazione dei cavi di telecomunicazioni presenti in zona sia per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo;
- disegno planimetrico (2 copie) in scala adeguata (1:500, 1:1.000, 1:2.000) riportante l'intero tracciato delle tubazioni metalliche e delle linee elettriche (dal punto di inserimento nella rete di distribuzione esistente al punto di estensione/utilizzo o di produzione/trasformazione);
- disegni delle sezioni tipo (2 copie) delle condutture elettriche e delle tubazioni metalliche;
- progetto di attraversamento (2 copie): per le linee elettriche interrate e le tubature metalliche dovrà contenere i disegni di sezioni e piante delle modalità di attraversamento e parallelismo, sia in ipotesi di cavi di telecomunicazioni direttamente interrati che di cavi di telecomunicazioni in tubazione, previste dalle norme vigenti in materia;
- dichiarazione/i della/e società di gestione dei servizi di telecomunicazione presente sul territorio attestante il tracciato di eventuali cavi di comunicazione elettronica preesistenti sull'area interessata dagli elettrodotti/tubature di cui si richiede il Nulla Osta alla costruzione;
- documentazione grafica di progetto con il tracciato delle linee di TLC: deve contenere il tracciato degli eventuali cavi di comunicazione elettronica preesistenti ed interessati dai lavori in oggetto. Tale documentazione potrà essere richiesta al gestore telefonico ovvero prodotta dallo stesso richiedente, qualora sia in grado di asseverare l'assenza di linee telefoniche interessate dalle linee elettriche, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che “nell'area interessata alla costruzione dell'impianto ubicato in (indicare via, località, Comune, Provincia e l'eventuale denominazione dell'impianto) e delle opere connesse, le cui planimetrie progettuali sono depositate presso codesto Ministero, non sono presenti linee di telecomunicazione” oppure, in caso contrario, “sono presenti n. (indicare il numero di linee di telecomunicazione presenti) linee di telecomunicazione. Le planimetrie progettuali depositate ne documentano i tracciati ed i relativi punti di incrocio/parallelismo con la linea elettrica di nuova costruzione”. Si ricorda, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, che il contenuto di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è soggetto a verifica e che ai sensi dell'art. 76 del predetto decreto, in caso di falsità o dichiarazione mendace, il soggetto dichiarante è perseguibile penalmente.

- dichiarazione di impegno: nr. 2 originali da redigersi secondo il facsimile contenuto nella procedura indicata dalla Circolare del Ministero delle Comunicazioni prot. 70820 del 04/10/2007”;
- **Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. 3^A Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio** - prot. n. 49246 del 22/10/2015: comunica che:
 1. “In esito all’istanza pervenuta, si esprime il parere favorevole dell’A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto;
 2. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento b).
 3. In particolare, al fine dell’aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l’attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. almeno 30 gg prima dell’inizio dei relativi lavori;
- **Comando Marittimo Sud** - prot. n. 36745 del 22/10/2015: comunica che “per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto eolico indicato in argomento, a seguito delle varianti progettuali apportate, consistenti nella riduzione del numero degli aerogeneratori da 38 a 31 e nella conseguente riduzione del tracciato del cavidotto utile per il collegamento alla RTN, come da documentazione progettuale acquisita in data 20/10/2015 dal portale www.sistema.puglia.it Sezione Autorizzazione Unica; inoltre, rammenta che “la normativa afferente la segnalazione ottico - luminosa delle realizzande strutture al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l’arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all’uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili”;
- **Comando Militare Esercito “Puglia”** – prot. n.19377 del 23/10/2015: comunica che “tenuto conto che, ove il progetto non abbia subito variante alcuna all’originale, conferma il parere/nulla osta già rilasciato” con nota prot. n. 13042 del 20/07/2010; considerato che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stato oggetto di bonifica sistematica, e pertanto, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs. 81/08) si evidenzia l’esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati; rappresenta che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica di ordigni bellici, per l’esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all’ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI”;
- **Autorità di Bacino della Puglia** - prot. n. 14939 del 26/10/2015: “ritiene per quanto di propria competenza (e ferme restando le prescrizioni di cui all’art. 4 comma 3 delle N.T.A. del P.A.I.). in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere sopra descritte, come da elaborati progettuali prodotti dalla Margherita s.r.l., relative all’impianto eolico della potenza elettrica di 102,3 MW nel Comune di San Severo in località “Demanio”, “San Ricciardo” e “Casone”, con le seguenti prescrizioni:
 1. gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle eventuali opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre la quota di posa del cavidotto sia valutata sulla base della capacità erosiva della piena duecentennale degli impluvi coinvolti, prevedendo un franco altimetrico di almeno 1 m (e comunque le profondità di posa non sia inferiore a quanto previsto negli elaborati di progetto);
 2. per la sezione 5 i punti di inizio/fine perforazione siano ubicati esternamente alle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del PAI.;
 3. per la sezione 19 i punti di inizio/fine perforazione siano ubicati esternamente alle aree AP e, ove tecnicamente possibile, alle aree MP, realizzando gli eventuali pozzetti a tenuta stagna; per la sezione 20 gli eventuali pozzetti relativi ai punti di inizio/fine perforazione siano realizzati a tenuta stagna;
 4. nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 10, al termine dei lavori di posa dei cavidotto, sia ripristinato lo stato preesistente dei luoghi;
 5. atteso che per la viabilità di servizio si prevede la rimozione totale al termine dei cantieri con ripristino dello stato preesistente dei luoghi (come indicato nella documentazione progettuale), tale viabilità di

cantiere, per i tratti interessati dalle piene duecentrali individuate, sia utilizzata solo in condizioni di tempo asciutto e terreni secchi;

6. la pista di accesso alla sottostazione di trasformazione sia realizzata totalmente all'esterno delle aree MP".

Si prescrive "l'obbligo del Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012";

- **Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n.12433 del 12/07/2016:** comunica che "Dall'esame della documentazione tecnica trasmessa dalla società proponente sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con la rete idrografica regionale e sia con la rete di adduzione e di distribuzione dei Distretti 6A e 11 del Comprensorio Irriguo del Fortore.

a) Rete Idrografica

Il cavidotto elettrico di collegamento dell'impianto eolico alla SE attraversa gli alvei dei torrenti Santa Maria. Ferrante e Venolo. Il progetto consegnato, oltre agli elaborati planimetrici catastali e su base I.G.M., contiene sezioni schematiche degli attraversamenti degli alvei dalle quali si evince che la posa dei cavidotti in corrispondenza degli alvei dei menzionati corsi d'acqua sarà realizzata con t.o.c, con punti di immersione e riemersione della sonda teleguidata posti a distanza consistente rispetto ai cigli attuali e franco adeguato rispetto al profilo ed al fondo. Sono previste altresì paline segnalatrici della presenza del cavidotto in subalvea poste a mt. 10.00 (distanza minima) dai cigli attuali. Le modalità di superamento degli alvei previste non creano pregiudizi e/o inibizioni all'espletamento dell'attività di manutenzione da parte di questo Consorzio che pertanto esprime parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- prima dell'inizio dei lavori devono essere depositati presso questo Ente, che dovrà rilasciare apposito benestare, gli esecutivi quotati degli attraversamenti degli alvei costruiti sulla base di sezioni rilevate riportanti anche l'indicazione dei limiti della proprietà demaniale;
- prima dell'inizio dei lavori venga formalizzata la pratica di autorizzazione all'uso dei beni demaniali, ai sensi del Regolamento Regionale 1 Agosto 2013 n°17.

b) Rete di adduzione e distribuzione irrigua

Il cavidotto elettrico di collegamento interno degli aerogeneratori e quello esterno di collegamento del parco eolico alla SE interferisce la rete di adduzione e di distribuzione dei Distretti 6A e 11 del Comprensorio Irriguo del Fortore. A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, Impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a ϕ 275 mm., mt. 2.50 per condotte da ϕ 300 a ϕ 500 mm. e mt. 4.50 per condotte da ϕ 600 a ϕ 1200 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00). occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a ϕ 275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da ϕ 300 a ϕ 500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da ϕ 600 a ϕ 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a ϕ 275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da ϕ 300 a ϕ 500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da ϕ 600 a ϕ 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata il cavidotto elettrico deve essere posato ad una distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto)

Intersezioni

- 1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a ϕ 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da ϕ 300 a ϕ 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da ϕ 600 a ϕ 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a ϕ 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00. sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
- 2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
- 3) La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Società, in presenza di tecnici consortili;
- 4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
- 5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;
- 6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
- 7) L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
- 8) La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm.(auspicabile).

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
- 2) La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
- 3) Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Il progetto consegnato contiene disegni schematici delle modalità di superamento delle interferenze dei cavidotti con gli impianti irrigui che risultano sostanzialmente conformi alle prescrizioni innanzi indicate pertanto questo Ente rilascia parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- Prima dell'inizio dei lavori devono essere depositati presso questo Ente, che dovrà rilasciare apposito benestare, gli esecutivi quotati delle interferenze con le condotte irrigue costruiti sulla base del picchettamento delle opere da realizzare;
- Prima dell'inizio dei lavori venga formalizzata la pratica di autorizzazione all'uso dei beni demaniali, ai sensi del Regolamento Regionale 1 Agosto 2013 n° 17.

Si precisa infine che l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori interferenti con gli impianti consortili è subordinata all'accettazione delle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) la realizzazione dell'impianto non deve comportare alcun vincolo per il Consorzio che pertanto rimane libero di effettuare interventi sulle proprie tubazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei confronti del proprietario e/o del gestore dell'impianto;
 - 2) la Società proponente deve adottare ogni possibile cautela per proteggere i propri impianti dal rischio di scoppio delle condotte irrigue e conseguenti allagamenti, in ogni caso essa deve sollevare il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'esercizio degli impianti irrigui anche in caso di fuoriuscita accidentale di acqua dalle tubazioni;
 - 3) l'inizio dei lavori interferenti deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale consortile di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso; con la comunicazione di inizio dei lavori devono essere fornite le generalità del materiale esecutore e del direttore dei lavori";
- **ASL di Foggia – Ufficio Igiene e Sanità Pubblica** – prot. n. 91649 del 22/10/2015: comunica che “si esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto in oggetto esplicitato a condizione che:
 - Venga effettuato un monitoraggio dell'impianto acustico con rilievi fonometrici a cadenza semestrale in funzione della distribuzione del vento, in seguito alla realizzazione dell'opera ed alla sua messa in esercizio;
 - Gli impianti di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche con relativa certificazione di conformità, devono essere notificate all'ISPES ed alla ASL/FG-SPESAL;
 - Gli aerogeneratori devono seguire le linee naturali del paesaggio e le infrastrutture esistenti;
 - Le Torri Eoliche non devono essere utilizzate per altre attività (installatori di ripetitori di telefonia mobile etc.). Il presente parere, di carattere esclusivamente igienico-sanitario, lascia impregiudicati eventuali valutazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, antinfortunistica. antincendio etc.”;
 - **SNAM Rete Gas SpA** – prot. n. 140 del 14/04/2016: conferma quanto trasmesso in occasione della conferenza di servizi del 27/10/2015, prot. n. 229 del 20/10/2015, ossia che “che i lavori descritti in oggetto NON interferiscono con impianti di nostra proprietà”;
 - **Ministero dell'Interno – Comando Provinciale VV.FF. di Foggia** - prot. n. 3184 del 29/03/2016: comunica che “gli impianti di produzione di energia elettrica fonte eolica non sono assoggettati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi.

In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino, nell'immediato, la competenza istituzionale del C.N.VV.F nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata.

Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 me) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli art. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione del progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A.. il tutto nel rispetto del D.VI. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra.

Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento”;

- **TERNA SpA** – prot. n. 11769 del 26/10/2015: comunica che “In data 24.11.2010 Terna ha trasmesso alla Società MARGHERITA Sri la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per una potenza di 181.1 MW. Tale STMG prevede in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di trasformazione 380/150 inserita in entrata - uscita sulla linea RTN 380 kV “Larino - Foggia”.

- In data 26.01.2011 la Società ha accettato la STMG;

- Nelle date 20.06.2012 e 26.06.2012, la Società ha trasmesso a TERNA la documentazione progettuale delle opere RTN di connessione;

- In data 09.07.2012 con lettera prot. TRISPA/P20120002959 TERNA ha rilasciato il proprio benestare tecnico di competenza alla documentazione tecnica presentata in accordo della condivisione dello stallo fra i due impianti.

Vi informiamo inoltre che il valore di potenza dell'impianto in sede di Conferenza dei Servizi non corrisponde al valore di potenza della richiesta in STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente)”.

Rilevato altresì che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 3079 del 05/09/2016, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte la conclusione positiva del procedimento autorizzativo ai sensi della D.G.R. n.3029/2010, subordinando la realizzazione dell'aerogeneratore n. 35 nella nuova posizione 35-bis alle precisazioni da parte del Settore Assetto del Territorio della Provincia di Foggia, pertanto invitava la medesima Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante e dei progettisti in ordine al progetto approvato;
- la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio, con nota prot. n. 56922 del 05/09/2016, esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'aerogeneratore n. 35-bis;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 3155 del 09/09/2016, provvedeva al deposito presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della documentazione tecnico-amministrativa richiesta con nota prot. n. 3079 del 05/09/2016;
- in data 9 settembre 2016 è stato sottoscritto dalla Società Margherita S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di San Severo ai sensi della D.G.R. n. 3029/10, così come modificata dalle Sentenze n. 2748/2013 del TAR Lazio e n. 5249/2014 del Consiglio di Stato, in materia di sistema produttivo locale e di oneri di monitoraggio;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, in data 12 settembre 2016

ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 018530.

Considerato che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto sono soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Unica regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico;
- ai sensi dell'art. 14-ter commi 3 e 7 nonché dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa a:
 - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **29,7 MW** (n.9 aerogeneratori) sito nel Comune di **San Severo** (FG) in località "San Ricciardo – Demanio - Casone":

| Aerogeneratore n. | Coordinate sistema di riferimento Gauss – Boaga Fuso Est | |
|-------------------|---|---------|
| | E | N |
| 35-bis | 2561269 | 4612785 |
| 42 | 2561857 | 4612819 |
| 43 | 2562282 | 4612783 |
| 44 | 2562694 | 4612776 |
| 46 | 2559841 | 4612302 |
| 47 | 2560226 | 4612365 |
| 48 | 2560758 | 4612184 |
| 49 | 2561266 | 4612195 |
| 50 | 2561743 | 4612248 |

- cavidotti interrati MT a 30 KV per il collegamento degli aerogeneratori alla stazione elettrica utente 30/150 KV;
- n. 1 stazione elettrica utente 30/150 KV connessa in antenna a 150 KV alla esistente SE 380 KV di TERNA sita nel Comune di San Severo in località "Motta della Regina";
- n. 1 stazione elettrica di trasformazione 150/380 KV (Ampliamento SE 380 KV di TERNA SpA).
La Società Margherita S.r.l, con sede legale in via Savoia n. 82 - Cod. Fisc./P.IVA n. 03188710713, con nota acquisita al prot. n. 3155 del 09/09/2016, ha trasmesso:
 - n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
 - asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
 - asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
 - dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa alle terre e rocce da scavo;
 - documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;

- attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.

La Società Margherita S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Margherita S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 9 settembre 2016 dalla Società Margherita S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società Margherita S.r.l, con sede legale in via Savoia n. 82 - Cod. Fisc./P.IVA n. 03188710713 - di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **29,7 MW** (**n.9** aerogeneratori) sito nel Comune di **San Severo** (FG) in località "San Ricciardo – Demanio - Casone":

| Aerogeneratore n. | Coordinate sistema di riferimento Gauss – Boaga Fuso Est | |
|-------------------|---|----------------|
| | E | N |
| 35-bis | 2561269 | 4612785 |
| 42 | 2561857 | 4612819 |
| 43 | 2562282 | 4612783 |
| 44 | 2562694 | 4612776 |
| 46 | 2559841 | 4612302 |
| 47 | 2560226 | 4612365 |
| 48 | 2560758 | 4612184 |
| 49 | 2561266 | 4612195 |
| 50 | 2561743 | 4612248 |

- cavidotti interrati MT a 30 KV per il collegamento degli aerogeneratori alla stazione elettrica utente 30/150 KV;
- n. 1 stazione elettrica utente 30/150 KV connessa in antenna a 150 KV alla esistente SE 380 KV di TERNA sita nel Comune di San Severo in località "Motta della Regina";
- n. 1 stazione elettrica di trasformazione 150/380 KV (Ampliamento SE 380 KV di TERNA SpA).

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Margherita S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia

e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune il progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'im-

pianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Servizio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 23 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
F.to Carmela IADARESTA